Ordinanza sui medicamenti (OM)

Modifica dell'8 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 17 ottobre 20011 sui medicamenti è modificata come segue:

Art. 8a Notificazione della mancata immissione in commercio e della cessazione della commercializzazione

- ¹ Se un medicamento non è immesso in commercio entro un anno dal rilascio dell'omologazione, il titolare dell'omologazione deve notificarlo all'Istituto entro 30 giorni.
- ² Se un medicamento non è più commercializzato o la sua commercializzazione è interrotta per più di un anno, il titolare dell'omologazione deve notificarlo all'Istituto al più tardi due mesi prima della cessazione o dell'interruzione della commercializzazione, sempre che la commercializzazione non sia cessata o interrotta per circostanze indipendenti dalla volontà del titolare dell'omologazione.
- ³ Se immette successivamente in commercio un medicamento notificato secondo il capoverso 1 o se riprende la commercializzazione di un medicamento dopo un'interruzione, il titolare dell'omologazione deve notificarlo all'Istituto entro 30 giorni.
- ⁴ L'Istituto pubblica le notificazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

Art. 9, rubrica e cpv. 3 e 4

Proroga dell'omologazione

- ³ Abrogato
- 4 Abrogato

Art. 9a Revoca e sospensione

- ¹ L'Istituto revoca o sospende l'omologazione se le condizioni della LATer non sono più adempiute.
- ² L'Istituto revoca l'omologazione se un medicamento non è più commercializzato.

1 RS 812.212.21

2008-2485

- ³ Per i medicamenti omologati unicamente per rispondere a una situazione di emergenza o destinati unicamente all'esportazione, l'omologazione non è revocata neanche dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 16*a* capoverso 1 LATer.
- ⁴ Il termine di cui all'articolo 16*a* capoverso 1 lettera a LATer decorre dalla data dell'omologazione. Se in tale momento l'immissione in commercio del medicamento è bloccata da una protezione brevettuale, il termine decorre soltanto dalla scadenza di quest'ultima.
- ⁵ Il termine di cui all'articolo 16*a* capoverso 1 lettera b LATer decorre dalla data di consegna dell'ultimo imballaggio dell'ultimo lotto al commercio all'ingrosso da parte del titolare dell'omologazione.

Art. 14 cpv. 5

⁵ Le indicazioni di cui ai capoversi 1–3 possono essere redatte in una sola lingua ufficiale o in inglese se il medicamento è destinato esclusivamente all'impiego in ospedale e caratterizzato di conseguenza. Il richiedente assicura che, su richiesta, agli utenti possano essere messe a disposizione informazioni supplementari in una delle lingue ufficiali.

Titolo prima dell'art. 19b

Sezione 6:

Medicamenti non soggetti a omologazione (art. 9 cpv. 2ter LATer)

Art. 19b Limitazione della dispensazione

- ¹ I medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere b–c^{bis} LATer possono essere dispensati soltanto alla propria clientela.
- ² Per propria clientela si intendono i clienti di una farmacia pubblica, di una drogheria o di un'altra azienda titolare di un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio, che acquistano medicamenti per uso personale o per uso su persone terze o su animali.
- ³ Negli ospedali e in altri istituti di cura medica e clinica nei quali un unico specialista detiene la responsabilità farmaceutica, per propria clientela si intendono i pazienti che:
 - a. sono ricoverati nello stabilimento in questione: o
 - b. sono curati nell'ambito di un trattamento ambulatoriale che richiede le conoscenze e l'attrezzatura specifiche dello stabilimento in questione.
- ⁴ Ai pazienti ricoverati possono essere dispensati medicamenti destinati a un primo trattamento a breve termine al momento della loro dimissione dallo stabilimento

Art. 19c Limitazioni quantitative

- ¹ Dei medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c^{bis} LATer, per ogni anno civile può essere fabbricato o tenuto in scorta al massimo un quantitativo corrispondente al normale fabbisogno annuo dell'azienda, sempre che dati sulla stabilità non giustifichino un periodo di stoccaggio superiore.
- ² Dei medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c LATer, per ogni anno civile possono essere fabbricati per conto terzi secondo l'articolo 9 capoverso 2^{bis} LATer al massimo 3000 imballaggi pronti per la consegna, per un totale non superiore a 90 000 dosi individuali.
- ³ La limitazione di cui al capoverso 2 non si applica se non è disponibile nessun medicamento equivalente e utilizzabile in alternativa, omologato in Svizzera o in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente.

Art. 19d Principi attivi ammessi

Per la fabbricazione di medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c^{bis} LATer possono essere utilizzati unicamente principi attivi che:

- a. sono contenuti in un medicamento omologato dall'Istituto;
- sono contenuti in un medicamento omologato in un altro Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente;
- figurano nell'elenco dei medicamenti tradizionali asiatici pubblicato dall'Istituto e sono impiegati conformemente alle limitazioni previste da tale elenco;
- d. figurano nell'elenco dei medicamenti omeopatici e antroposofici pubblicato dall'Istituto e sono impiegati conformemente alle limitazioni previste da tale elenco; oppure
- e. sono inclusi nella Farmacopea o in un altro libro dei medicamenti riconosciuto dall'Istituto

Art. 19e Indicazioni e testi sui contenitori e sugli imballaggi

- ¹ Le indicazioni e i testi che figurano sui contenitori e sugli imballaggi destinati alla dispensazione o all'uso di medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a–c^{bis} LATer sono disciplinati dalla Farmacopea.
- ² Tali medicamenti devono inoltre essere muniti delle seguenti avvertenze, visibili chiaramente:
 - a. medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera a LATer: «Formula magistralis»;
 - medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b LATer: «Formula officinalis»:
 - medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera c LATer: «Formula propria»;

d. medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera c^{bis} LATer: «Formula hospitalis».

Art. 44e Disposizione transitoria della modifica dell'8 settembre 2010

- ¹ Se un medicamento omologato non è in commercio il 1° ottobre 2010, il titolare dell'omologazione deve notificarlo all'Istituto entro il 31 marzo 2011.
- 2 I medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a–c LATer che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 19c–19e possono essere fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2010. Possono essere dispensati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

П

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.

8 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova